

Codice A1817A

D.D. 1 giugno 2018, n. 1613

Nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per rifacimento con prolungamento di pontile fisso per attracco unita' di navigazione sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) nell'area censita al N.C.T. mapp. 90 del Fg. 24. Richiedente: Gestione Governativa Navigazione Laghi.

In data 13/04/2018, (protocollo di ricevimento n. 17637/A1817A del 13/04/2018) lo Studio Ing. Andrea Isoli, ha presentato, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici e autorizzazione ai fini della disciplina della navigazione per il prolungamento di pontile fisso per attracco unità di navigazione sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO) nell'area censita al N.C.T. mapp. 90 del Fg. 24, all'interno del cantiere di pertinenza della "Gestione Governativa Navigazione Laghi – Direzione di esercizio Navigazione Lago Maggiore".

All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici firmati digitalmente dall'Ing A. Isoli in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'intervento, che ricade nell'area e specchio acqueo già assentiti in concessione alla Gestione Governativa Navigazione Laghi con atto rep. n. 27 in data 17/01/2017, viene eseguito all'interno dell'area di cantiere sita in Arona e consiste nel rifacimento con prolungamento di un pontile fisso il tutto come dagli elaborati grafici originari presentati.

Vista la lettera (PEC) in data 18/05/2018 prot. n. 4237 della Gestione Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como (nostro protocollo di ricevimento n° 22869/A1817A in data 18/05/2018), con la quale, ai sensi dell'art. 8 della concessione di cui sopra è stata avanzata richiesta di eseguire lavori di ristrutturazione e prolungamento del pontile.

In base a quanto comunicato dallo Studio Ing. A. Isoli, la richiesta di che trattasi è stata già presentata al SUAP del Comune di Arona, al quale dovranno essere inviati i successivi atti.

Ad avvenuto espletamento delle procedure in capo al SUAP di Arona ed acquisiti i relativi atti si provvederà ad aggiornare gli aspetti concessori di cui al sopra citato atto rep. n. 27 in data 17/01/2017.

Ai sensi del T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 compete alla Regione il nulla osta ai soli fini idraulici.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

A seguito del sopralluogo, dall'esame degli elaborati grafici trasmessi, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e per quanto riguarda le interferenze con la navigazione.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- Visto il Codice della navigazione R.D. 30/03/1942 n. 327 ed il Regolamento per la navigazione interna D.P.R. 28.6.1949 n. 631;
- Vista la legge regionale 17/01/2008, n. 2;
- Visto il D.P.G.R. n. 1/R in data 29/03/2002 - “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali”;
- Visto il regolamento regionale recante “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese (art. 4, c. 1, lett j) della legge regionale 17/01/2008, n. 2)”, emanato con D.P.G.R. . 28/07/2009, n. 13/R;
- visto l’artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

Nulla avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore, rilevato che non sussistono ragioni ostative sia per quanto attiene alla disciplina della navigazione, non costituendo l’occupazione dello specchio acqueo intralcio alla navigazione sia con riferimento all’articolo 8 della concessione rep. n. 17 del 17/01/2017

determina

- I. di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l’acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, la Gestione Governativa Navigazione Laghi ad eseguire intervento riguardante la realizzazione di opere su area demaniale lacuale inerente il prolungamento di pontile fisso per attracco unità di navigazione sul Lago Maggiore in Comune di Arona (NO), all’interno dello specchio acqueo di pertinenza del cantiere della Gestione stessa, nell’area censita al N.C.T. mapp. mapp. 90 del Fg. 24;
- II. che nulla osta, ai soli fini idraulici, affinché la Gestione Governativa Navigazione Laghi possa essere rilasciata l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di cui al punto I), in Comune di Arona (NO);

L’occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files degli elaborati grafici allegati all’istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;
- 2) dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
- 3) i pontili dovranno risultare conformi alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere

assicurati in modo che il loro ancoraggio non venga meno e dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;

- 4) gli ancoraggi e le varie opere presenti (blocchi di trattenuta, pali, etc) dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
- 5) il titolare del presente provvedimento è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente autorizzazione;
- 6) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
- 7) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi;
- 8) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;
- 9) al termine della concessione, le opere di cui al presente atto saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio demaniale ai sensi dell'art. 8 rep. n. 17 del 17/01/2017.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geol. Ing. Mauro SPANO')

I funzionari estensori:
Ing. F. Campagnoni
Rag. A. Morisetti